FAQ AVVISO N. 2 2025

(Chiarimenti sull'Avviso n. 2_2025, che disciplina i criteri di selezione e di valutazione, le modalità di assegnazione ed erogazione del finanziamento, le procedure di avvio, l'attuazione e la rendicontazione degli interventi finanziati, per la presentazione della domanda di ammissione al finanziamento dei progetti/iniziative)

Quesito n.1

Un'associazione, non ancora iscritta al RUNTS, ma iscritta attualmente all'anagrafe delle ONLUS, può partecipare all'Avviso in oggetto?

No.

Come previsto al par. 4 dell'Avviso n. 2/2025, possono partecipare:

- organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritte nel RUNTS, singolarmente o in partenariato tra loro, anche attraverso le <u>reti associative iscritte nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS</u>).

Possono partecipare, inoltre, le **fondazioni** di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, non ancora iscritte al RUNTS ma iscritte nell'apposita anagrafe delle Onlus presso l'Agenzia delle Entrate, per le quali trovano applicazione il dettato dell'articolo 101, comma 3, del Codice nonché dell'articolo 34, comma 3, del D.M. 15 settembre 2020, n. 106, esplicitati al § 4 dell'Avviso 2 2025.

Tenuto conto dell'articolo 8 comma 1, lettera b) del D.L. 84/2025, convertito nella legge 30 luglio 2025 n. 108, il quale ha modificato l'articolo 104 comma 2 del Codice, prevedendo che le disposizioni di cui al titolo X del Codice (Regime fiscale degli enti del Terzo settore) si applicano agli enti iscritti nel RUNTS, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, le Fondazioni onlus che non hanno presentato la domanda di iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026 o che, pur avendola presentata, non ottengano l'iscrizione, non possono più essere considerate ETS con conseguente perdita del requisito soggettivo di qualificazione necessario alla partecipazione al presente Avviso.

Nessun altro ente può ritenersi in possesso dei requisiti soggettivi previsti.

Quesito n. 2

Una cooperativa sociale iscritta al Runts può partecipare come ente proponente o partner di progetto/iniziativa?

NO.

Come previsto al par. 4 dell'Avviso n. 2/2025, possono partecipare:

- organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritte nel RUNTS, singolarmente o in partenariato tra loro, anche attraverso le <u>reti associative iscritte nell'apposita sezione del</u> Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Possono partecipare, inoltre, le **fondazioni** iscritte all'anagrafe delle ONLUS.

Nessun altro ente può ritenersi in possesso dei requisiti soggettivi previsti.

Qualora si costituisca un partenariato misto tra APS/ODV e Fondazioni come viene calcolato il cofinanziamento?

Il paragrafo § 3.2 CARATTERISTICHE NECESSARIE DELLE INIZIATIVE E DEI PROGETTI dell'Avviso n. 2_2025 prevede che la quota di finanziamento ministeriale, a pena di inammissibilità, non potrà superare l'80 % del costo totale dell'iniziativa o del progetto approvato, qualora esso sia presentato e realizzato da associazioni di promozione sociale o da organizzazioni di volontariato anche in partenariato tra loro, il 50 % del costo totale della proposta approvata, qualora essa sia presentata e realizzata da fondazioni del Terzo settore. La restante quota parte del costo complessivo approvato (cofinanziamento), pari almeno al 20% in caso di associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato e almeno al 50% in caso di fondazioni del terzo settore, sarà a carico dei soggetti proponenti, i quali potranno avvalersi anche di eventuali risorse finanziarie messe a disposizione da soggetti terzi.

In caso di <u>partenariato misto</u> vige il <u>principio della prevalenza</u>. Conseguentemente, se le fondazioni sono più numerose delle ODV e delle APS, il progetto/iniziativa dovrà essere cofinanziato almeno per il 50% del costo complessivo. In caso di partecipazione minoritaria delle fondazioni alla costituenda ATS, la misura minima del cofinanziamento sarà pari al 20%. Nel caso, infine, di partenariato equamente composto da ODV/APS e Fondazioni, la prevalenza è data dalla natura giuridica del soggetto capofila: pertanto, se, per esempio, il soggetto capofila è una fondazione, la misura minima del cofinanziamento sarà pari al 50%.

Quesito n. 4

Se una RETE è iscritta al RUNTS, nella sezione E (Reti associative), ma non ha la qualifica di APS/ODV, può presentare domanda?

Si.

Il paragrafo 4 dell'Avviso n. 2_2025 stabilisce che "Le iniziative e i progetti devono essere promossi, anche attraverso le reti associative iscritte nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritte nel RUNTS, singolarmente o in partenariato tra loro".

La rete, quindi, se non possiede il requisito soggettivo di ODV o APS, può presentare istanza per i suoi associati/affiliati, ma non potrà percepire alcun finanziamento. Lo stesso sarà ripartito tra gli enti facenti parte della rete che possiedono i requisiti soggettivi previsti dall'Avviso n. 2_2025 (ODV, APS o Fondazioni del Terzo settore), i quali devono, altresì, essere individuati al momento della presentazione dell'istanza.

Per un Ente che si trova nelle more del perfezionamento dell'iscrizione al RUNTS, il requisito soggettivo deve sussistere al momento del deposito della domanda o deve sussistere già alla data di pubblicazione dell'Avviso n. 2/2025?

Il possesso del requisito soggettivo deve sussistere al momento della **presentazione della domanda** di ammissione al finanziamento.

Quesito n. 6

Un'APS che è trasmigrata al RUNTS ma non risulta avere qualifica di rete, può partecipare all'Avviso n. 2/2025 come Rete o deve costituire un'ATS con i suoi associati/aderenti?

No.

Come previsto al par. 4 dell'Avviso 2/2025 possono partecipare:

- organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritte nel RUNTS, singolarmente o in partenariato tra loro, anche attraverso le <u>reti associative iscritte nell'apposita sezione</u> del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
 - Possono partecipare, inoltre, le <u>fondazioni</u> iscritte all'anagrafe ONLUS (per approfondimenti si rinvia alla risposta al Quesito n. 1)

Conseguentemente, un ente può partecipare come Rete solo se iscritto nell'apposita sezione del RUNTS. Il requisito deve sussistere al momento della presentazione dell'istanza. Nel caso in cui non sia Rete, l'Ente che possiede i requisiti soggettivi di cui al par. 4 dell'Avviso n. 2/2025 può partecipare singolarmente oppure in partenariato mediante costituzione di apposita ATS, all'interno della quale potrà essere soggetto capofila o soggetto partner.

Quesito n. 7

Un ETS iscritto al RUNTS quale associazione di secondo livello, con qualifica di "altro ETS", non presenta il titolo di APS o ODV. Avendo tra i suoi Soci sia APS, sia ODV sia Fondazioni ed essendo iscritta al RUNTS, è nella possibilità di partecipare all'Avviso n. 2/2025?

<u>No</u>.

Come previsto al par. 4 dell'Avviso n. 2/2025 possono partecipare:

- organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritte nel RUNTS, singolarmente o in partenariato tra loro, anche attraverso le <u>reti associative iscritte nell'apposita sezione</u> del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
 - Possono partecipare, inoltre, le <u>fondazioni</u> iscritte all'anagrafe ONLUS (per approfondimenti si rinvia alla risposta al Quesito n. 1).

Unica eccezione è rappresentata dalle Reti, ex art. 41 del CTS, che, pur non avendo il requisito soggettivo, possono presentare domanda per i propri associati/aderenti/affiliati in possesso dello stesso. In tal caso la rete non sarà destinataria di alcun finanziamento che, invece, sarà destinato agli enti aderenti in possesso della prescritta qualifica giuridica.

Che cosa si intende per collaborazione?

Le collaborazioni ai sensi del par. 5 dell'Avviso n. 2/2025, ad opera di enti pubblici o privati, devono essere sempre a titolo gratuito, ossia gli enti che collaborano non possono in alcun modo essere destinatari di quote di finanziamento.

Le attività svolte dal terzo collaboratore non possono costituire oggetto di rendicontazione da parte degli enti proponenti. In nessun caso i collaboratori possono essere destinatari di quote del finanziamento pubblico.

Il legale rappresentante dell'ente proponente o capofila è tenuto a specificare nell'apposita modulistica predisposta dall'Amministrazione, le attività che il soggetto pubblico o privato collaboratore intende realizzare.

Qualora il cofinanziamento dell'iniziativa o del progetto provenga da soggetti terzi collaboratori, esso potrà consistere esclusivamente in un apporto monetario, da intendersi quale trasferimento di risorse finanziarie a favore dell'ente proponente o partner.

In tal caso le attività realizzate dall'ente destinatario dell'apporto monetario saranno oggetto di rendicontazione in quanto riconducibili a spese sostenute da parte di uno dei soggetti attuatori dell'iniziativa/progetto.

Quesito n. 9

Una fondazione non iscritta al RUNTS, ma iscritta all'anagrafe delle ONLUS, può partecipare all'Avviso?

SI.

Per le Fondazioni iscritte all'anagrafe delle Onlus, trova applicazione il dettato dell'articolo 101, comma 3, del Codice, che statuisce che il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'operatività del RUNTS (avviata il 23 novembre 2021) si intende soddisfatto dall'iscrizione in uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore, in combinato disposto con l'articolo 102, comma 2, lettera a), che abroga la disciplina ONLUS di cui al citato d.lgs. n. 460 del 1997, a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea sulle disposizioni fiscali del Codice sottoposte al predetto regime autorizzatorio. Inoltre, trova applicazione l'articolo 34, comma 3, del D.M. 15 settembre 2020, n. 106, che riconosce agli enti iscritti all'anagrafe delle ONLUS la facoltà di presentare la domanda di iscrizione al RUNTS fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello del rilascio della sopra menzionata autorizzazione.

Con la comfort letter del 7 marzo 2025, la Direzione generale per la concorrenza della citata Commissione UE ha ritenuto, già in sede di prenotifica, che le misure fiscali contenute negli artt. 79, comma 2 -bis, 80 e 86 del Codice nonché nell'art.18, comma 1, del d.lgs. 3 luglio 2017, n.112, in tema di impresa sociale, non costituiscono aiuti di Stato. Tenuto conto dell'articolo 8 comma 1, lettera b) del D.L. 84/2025, conv. nella legge 30 luglio 2025 n. 108, il quale ha modificato l'articolo 104 comma 2 del Codice, prevedendo che le disposizioni di cui al titolo X del Codice (Regime fiscale degli enti del Terzo settore) si applicano agli enti iscritti nel RUNTS a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, le fondazioni onlus che non hanno presentato la domanda di iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026 o che, pur avendola presentata, non ottengano l'iscrizione, non possono più essere considerate ETS con conseguente perdita del requisito soggettivo di qualificazione necessario alla partecipazione al presente Avviso.

Se la fondazione non risulta iscritta né al RUNTS, né all'anagrafe delle Onlus, non può partecipare.

Sono previsti dei limiti per il finanziamento ministeriale?

Le proposte/iniziative presentate devono prevedere una richiesta di finanziamento da parte del Ministero

- non inferiore a € 250.000,00;
- e non superiore a € 500.000,00.

Quesito n. 11

Cos'è il Modello F – Piano di monitoraggio e valutazione d'impatto sociale (VIS) e come si compila?

Il Modello F consiste nel piano di monitoraggio e valutazione di impatto (VIS) e per la sua compilazione è necessario registrare la propria organizzazione al portale https://mlps.openimpact.it/ inserendo tutte le informazioni e gli indicatori ivi richiesti, tramite Piattaforma VIS e al termine, scaricare il report di sintesi.

Tale report costituisce a tutti gli effetti il Modello F che andrà caricato sulla piattaforma ministeriale, accessibile al link https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome nell'apposita sezione "Allegati".

E' un allegato obbligatorio e il mancato caricamento non consente di proseguire la procedura di presentazione dell'istanza.

Quesito n. 12

La Piattaforma Ministeriale e la Piattaforma VIS sono la stessa cosa?

NO.

- La Piattaforma Ministeriale consente di presentare l'istanza di partecipazione all'avviso 2-2025.
- La Piattaforma VIS consente il caricamento dei dati necessari alla valutazione di impatto sociale che ogni partecipante deve presentare. Al momento della presentazione dell'istanza, l'ente proponente inserirà i dati ex-ante della VIS, al termine la piattaforma genererà un report di sintesi. <u>Tale report costituisce a tutti gli effetti il Modello F che deve essere caricato sulla piattaforma ministeriale.</u>

Cosa si intende per sostenibilità dell'iniziativa/progetto?

Un'iniziativa o progetto è sostenibile se il costo complessivo dello stesso è inferiore o uguale al volume delle entrate dell'ultimo bilancio consuntivo dell'ente proponente approvato.

In caso di partenariato, si considera la somma delle entrate dei bilanci di tutti i partecipanti.

Esempio 1:

Proposta/iniziativo progettuale costo totale € 600.000,00 Volume delle entrate dell'ultimo bilancio consuntivo dell'ente proponente approvato € 500.000,00

La proposta/iniziativa non è ammissibile. Al momento della compilazione in piattaforma ministeriale l'istante non potrà procedere con la presentazione, poiché il sistema bloccherà la compilazione generando un messaggio di errore bloccante.

Esempio 2:

Proposta/iniziativo progettuale costo totale € 600.000,00 Volume delle entrate dell'ultimo bilancio consuntivo dell'ente proponente approvato € 700.000,00

La proposta/iniziativa è ammissibile.